



COMUNE DI TRANI
n. 4038 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorico di questo Comune dal 31/12/2018 al 15/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani **Medaglia d'Argento al Merito Civile**

ORD. N° 46 del 31 dicembre 2018

IL SINDACO

Premesso che:

- è diffusa la consuetudine di festeggiare le ricorrenze oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- puntualmente la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia, purtroppo, di infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive in particolare in danno di autovetture, cassonetti per la raccolta dei rifiuti sia differenziata che indifferenziata ecc.;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche a rischio di smarrimento e/o investimento quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone spesso il ferimento, lesioni agli organi di senso o la morte per ustioni e bruciature;
- il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali



Città di Trani **Medaglia d'Argento al Merito Civile**

RD. N° 46 del 31 dicembre 2018

prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

ato Atto che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

ilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone, in particolare in prossimità delle scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura anche ai sensi dell'art. 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

tteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella Città di Trani non siano stati segnalati, negli ultimi anni, infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini, coinvolgendo tutte le forze di Polizia presenti sul territorio;

isto l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici estranei e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

isto l'art. 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n° 125 avente per oggetto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, amplia la potestà ordinatoria del Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

isto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

isto il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

ORD. N° 46 del 31 dicembre 2018

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17.06.2014;

Visto il T.U.L.P.S. ed in particolare gli artt. 46 e 47 in materia di materiale esplosivo;

Visti l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;

Vista la L. 24.11.81 n°689;

Visto l'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979;

Visto L'art. 659 c.p.;

ORDINA

Per i motivi evidenziati in premessa dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2018 alle ore 24.00 del 1 gennaio 2019, nel territorio di Trani, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

1. Il divieto assoluto di usare materiale esplosivo, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all' allegato I, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

RD. N° 46 del 31 dicembre 2018

AVVERTE

l'osservanza della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 da €. 25,00 a €. 100,00, **pagamento in misura ridotta €. 50,00** a carico dei contravventori, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico commercializzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n°689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti saranno perseguiti a termini di legge.

Agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.).

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune e la sua affissione nei luoghi pubblici.

Trani 31 dicembre 2018

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro
